



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Tra la società ALOCASIA SRL, con sede in: via Gramsci 10, Casarile (MI) in persona del legale rappresentante,

Sig. Dario Savoia (d'ora in poi denominata la "Società");

E _____,

residente in _____,

via _____,

P. IVA _____,

(d'ora in poi denominato "Collaboratore");

PREMESSO

che la Società ha sviluppato un'elevata esperienza nel settore della consulenza scolastica e intende avvalersi di Collaboratori che mantengano gli elevati standard educativi e professionali forniti fino ad ora ai clienti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore si impegna a fornire la propria opera professionale in favore della Società, coordinando e prestando la propria consulenza qualificata.

Principalmente, ma senza che ciò possa costituire limitazione dell'incarico globalmente affidatogli, si occuperà di: **Consulenza scolastica per allievi privati**

Articolo 2. Obblighi del collaboratore

Il Collaboratore nello svolgimento dell'incarico offrirà la propria opera senza vincolo di subordinazione alcuno, ma si impegna a rendersi disponibile ad eventuali incontri che venissero richiesti dalla Società o dovessero essere necessari, ed inoltre a collaborare per la veloce soluzione di eventuali difficoltà che dovessero sollevarsi nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 3. Svolgimento dell'attività

Il Collaboratore eserciterà la propria attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni distribuite dalla Società, senza obblighi di orario, di lavoro e di sede lavorativa predeterminata.

Rimane compito del collaboratore fissare le lezioni con diligenza e modificando gli accordi presi con il cliente solamente in caso di emergenza.



Articolo 4. Accettazione dell'incarico

Il Collaboratore non è obbligato ad accettare incarichi, ma, una volta accettati, si impegna a portarli a termine fino alla conclusione del pacchetto concordato con il cliente o, in alternativa, fino alla fine dell'anno scolastico, salvo gravi motivi debitamente comunicati e approvati dalla Società.

In caso di interruzione anticipata dell'incarico non concordata, il Collaboratore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al valore del pacchetto residuo non svolto, fatto salvo il diritto della Società di trattenere eventuali compensi maturati a copertura della penale.

Articolo 5. Corrispettivo

A totale compenso delle ore effettuate, al collaboratore sarà riconosciuta la seguente quota oraria:

Lezioni online o domicilio del collaboratore

- Elementari/Medie 16€/h
- Biennio Superiori 17€/h
- Triennio Superiori 18€/h
- Università 25€/h

Lezioni a domicilio del cliente o sede non propria

- Elementari/Medie 17€/h
- Biennio Superiori 18€/h
- Triennio Superiori 20€/h
- Università 30€/h

Qualsiasi aggiunta e/o modifica a tali costi deve essere concordata precedentemente ed in forma scritta all'accettazione di un qualsiasi incarico. Fattura o ritenuta d'acconto vanno presentate entro il 5 del mese successivo nei canali indicati dalla società.

Il pagamento avverrà entro il giorno 15 del mese successivamente alla presentazione di fattura o ritenuta d'acconto relativa alle ore svolte nel mese precedente.

Le ore svolte devono essere comunicate all'amministrazione entro il giorno stesso o, al massimo, entro 24 ore dallo svolgimento della lezione. In caso contrario, la Società potrà decidere inderogabilmente di non conteggiarle.



Articolo 6. Durata

Il presente contratto entrerà in vigore il 1 gennaio 2026 ed avrà validità per la durata di un anno.

Il contratto sarà tacitamente prorogato qualora non venga data disdetta da una delle parti entro 30 giorni lavorativi dalla fine, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o all'indirizzo pec: alocasia@pro-pec.it.

Articolo 7. Esclusività e non concorrenza

Il Collaboratore si impegna a non prestare, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella della Società a favore di clienti di cui ha ottenuto il nominativo tramite la Società;

Il Collaboratore mantiene il diritto di operare liberamente con clienti non ottenuti tramite la Società.

In caso di violazione di tale obbligo, il Collaboratore sarà tenuto al pagamento di una **penale di €1.000,00**, salvo il maggior danno.

Articolo 8. Clausola risolutiva espressa

Viene convenuto tra le parti, pena la risoluzione di diritto del presente accordo, che il Collaboratore si impegna a tenere regolarmente informata e a far partecipe la Società degli avanzamenti dell'attività, che dovrà approvarne per iscritto ogni contenuto e scelta.

Articolo 9. Privacy

Il Collaboratore si impegna a non diffondere e divulgare quanto appreso nel corso di svolgimento dell'attività, con particolare attenzione ai dati sensibili.

Il Collaboratore capisce che, data la natura dell'attività e il frequente coinvolgimento di minori, la privacy è fondamentale non solo da un punto di vista etico ma anche da un punto di vista legale.

La Società declina ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa sulla privacy commesse direttamente dal Collaboratore nell'ambito della propria attività professionale.



Articolo 10. Foro competente:

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione, esecuzione e validità del presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 11. Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Luogo e data: Casarile,

IL COLLABORATORE

PER LA SOCIETA'
